

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 24/03/2006 n. 1529  
legge 109/94 Articoli 12 - Codici 11.2

Le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 5, e 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. vanno interpretate nel senso che un'impresa consorziata non può mai partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio stabile del quale fa parte, né in forma singola né in forma associata. Con la suddetta normativa il legislatore ha inteso evitare la partecipazione alla stessa gara di imprese collegate occasionalmente o, come è il caso dei consorzi stabili, addirittura unite tra loro al punto da dar vita ad un'unica struttura imprenditoriale.

Legittimamente, pertanto, la commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento di lavori pubblici esclude un'impresa facente parte di un consorzio di imprese, nel caso in cui sia risultato che, alla medesima gara, abbia partecipato il consorzio stesso.